



Associazione "Galatone Bene Comune" – via Gorizia 8 – Galatone (Le) – ass.galatonebenecomune@pec.it

PROVINCIA DI LECCE

Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale

PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

All'attenzione del Responsabile del Procedimento

Galatone, 27 maggio 2022

Oggetto: Cave Marra Ecologia s.r.l. di Galatone (Le), S.P. Galatone-Galatina. Procedimento PAUR per modifica sostanziale. Osservazioni.

L'insediamento Cave Marra Ecologia di Galatone, derivante con una cava abusiva più volte oggetto di sequestri giudiziari per smaltimento illecito di rifiuti e sviluppatosi impropriamente in un contesto caratterizzato da immobili residenziali con forti valenze paesaggistiche, costituisce una delle maggiori criticità ambientali del comprensorio. Nelle presenti Osservazioni saranno evidenziati i motivi, molti dei quali ben noti alle autorità amministrative, a quelle giudiziarie e soprattutto ai residenti dell'area circostante, **che rendono necessaria ed urgente una delocalizzazione dell'impianto in area più idonea come la zona industriale di Nardò Galatone**, in cui la Società dispone di ampie aree ed in cui ha già iniziato a trasferire alcune delle attività già svolte in via Galatina. In tal senso la stessa normativa vigente fornisce indicazioni utili, come si dirà appresso.

Una ulteriore considerazione introduttiva, che spesso viene sottaciuta, e che rafforza quanto prima espresso, è che l'insediamento non svolge solo un utile servizio nell'ambito della gestione della raccolta differenziata nell'ARO LE/6 e di altre ARO, **ma è attivamente inserita nel mercato privato dei rifiuti speciali**, anche pericolosi, che vengono trattati nello stesso stabilimento con cautele gestionali e ambientali a parere degli scriventi insufficienti, come si specificherà nelle presenti osservazioni.

1. DIFFORMITA' DALL'ART. 22, COMMA 3, DEL D.LGS. 152/06. CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L'articolo citato prevede che lo Studio di Impatto Ambientale comprenda tra l'altro, tra le varie informazioni e indicazioni:

"... (omissis) ...;

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;

c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;



Associazione "Galatone Bene Comune" – via Gorizia 8 – Galatone (Le) – ass.galatonebenecomune@pec.it

e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio."

E' di tutta evidenza che di tali informazioni/indicazioni il progetto sia sostanzialmente carente (8 pagine per una descrizione generica e sintetica di tutti questi fenomeni), e comunque inadeguato a rappresentare i vari effetti determinati dai fattori inquinanti sulle componenti ambientali suolo, acqua e aria in tutte le situazioni possibili. Lo stesso Studio di Impianto ambientale aggiunge poco rispetto alla Relazione Tecnica di descrizione dei processi da cui è tratto, con l'aggiunta di qualche riferimento generale tratto dalla letteratura di settore.

2 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Particolarmente carenti risultano le cautele previste relative all'impatto odorigeno in tutti gli assetti impiantistici ed in tutte le condizioni meteo. A tale proposito, desta sconcerto l'affermazione del proponente per cui *"non si ritiene necessario modificare l'attuale "Piano di Monitoraggio Ambientale" già valutato ed approvato nel corso del precedente procedimento con il quale la Provincia di Lecce ha rilasciato l'attuale autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06. Laddove l'autorità competente lo ritenga necessario, si potrà eventualmente raddoppiare l'attuale frequenza di campionamento degli odori (1 volta/anno)"* (sic!).

Simili considerazioni possono essere svolte per il monitoraggio dell'emissione di polveri e del contenuto di inquinanti nelle acque di falda, troppo episodici e di parte per costituire una solida garanzia per la tutela ambientale.

Con siffatte procedure di monitoraggio, del tutto episodiche e che non tengono conto dei vari assetti dello stabilimento e delle varie situazioni di processo e meteo che possono presentarsi, non vi è da stupirsi delle ripetute lamentele che le emissioni odorigene, oggetto di vari procedimenti amministrativi e penali, hanno causato nel tempo.

3. DIFFORMITA' DALLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

La recente autorizzazione provinciale D.D. n. 1102/2020 prevede tra le altre prescrizioni la seguente:

"k) le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse".



Associazione "Galatone Bene Comune" – via Gorizia 8 – Galatone (Le) – ass.galatonebenecomune@pec.it

Orbene, tali circostanze si sono verificate fino ai tempi recenti, come mostrano vari atti (osservazioni, diffide, esposti alla magistratura), presentati anche dalla scrivente Associazione e dalla Sezione Sud Salento di Italia Nostra e giacenti presso gli enti competenti, compreso l'Ente destinatario della presente, tra cui giova richiamare lo stesso ricorso del 27.11.2021 presentato al Tar di Lecce, avverso l'autorizzazione rilasciata nel 2020 e atti connessi, da 11 cittadini di Galatone, esasperati dalle continue emissioni di odori molesti. Peraltro in detto ricorso si lamentava come "L'impianto autorizzato non è e non è mai stato conforme alla normativa in materia di emissioni odorigene", normativa che, come specificato alla lettera e) dell'art. 1 della Legge Regionale n. 32/2018, si applica "alle installazioni soggette ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta titolo I, capo IV del D. Lgs. 152/2006".

Orbene, la stessa normativa citata (art. 3, comma 3, Legge Regionale n. 32/2018) prescrive in via generale che "in ogni caso tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene significative (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace."

Il richiamato art. 3 obbliga il proponente (i.e. Cave Marra Ecologia), all'atto di presentazione dell'istanza, ad allegare la "documentazione relativa alla individuazione delle sorgenti odorigene significative, alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensive della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni".

Il trattamento della forsu previsto nell'insediamento, per quanto la società proponente si affanni a ribadire che non si tratterebbe di "impianto di trattamento" comprende indubbiamente alcune lavorazioni che si svolgono a cielo aperto e con possibili emissioni di odori. L'area interessata da operazioni di scarico, movimentazione, "eventuale lavorazione" (che quindi possono avvenire, come ammette lo stesso proponente), messa in riserva/deposito preliminare è costituita da un piazzale impermeabilizzato (ma non coperto, n.d.r.) con pavimentazione industriale in calcestruzzo armato (Relazione Tecnica, pag. 11);

I rifiuti organici destinati alla trasferimento (codici CER 200108 e 200302) in particolare sono scaricati in una fossa di carico sottoposta rispetto alla pavimentazione del piazzale, con platea in c.a. e pareti contro terra, da cui la forsu è caricata nei cassoni scarrabili con coperchio. **E' evidente che tali operazioni avvengono a cielo aperto e pertanto sono suscettibili di emettere odori, gli stessi che i residenti dell'area hanno subito per anni e che hanno determinato le varie proteste ed iniziative amministrative e giudiziarie registratesi in questi anni.**

In sede di procedimento amministrativo, pertanto, la Provincia dovrebbe prendere atto che il funzionamento dell'impianto in oggetto ha dato luogo a "inconvenienti da odori", sanciti peraltro da un procedimento penale conclusosi con una oblazione, disattendendo quindi le



Associazione "Galatone Bene Comune" – via Gorizia 8 – Galatone (Le) – ass.galatonebenecomune@pec.it

prescrizioni imposte all'atto dell'autorizzazione e le stesse norme vigenti, poiché non tutte le lavorazioni avvengono in ambienti confinati (non ve ne sarebbe neppure lo spazio!), dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento delle emissioni prodotte. Tali difformità impongono un immediato diniego dell'istanza da parte dell'autorità competente, alla luce delle esigenze di pubblica tutela, prioritarie rispetto alle attese di profitto economico.

4. DIFFORMITA' DALL'ART. 208, COMMA 11, PUNTI A) E B) DEL D.LGS. 152/2006. MANCATA DEFINIZIONE NELLA DOMANDA DEI QUANTITATIVI MASSIMI TRATTABILI

La norma citata prevede che l'autorizzazione individui *"le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:*

- a) *i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;*
- b) *per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato; "*

Ma a ben vedere l'istanza di autorizzazione non riporta dei quantitativi di rifiuti precisi per ciascun tipo vincolanti, ma solo indicativi. Infatti la Relazione Tecnica, pag. 25, recita:

"I quantitativi riportati per ogni singolo codice CER, sono puramente indicativi e potranno variare, fermo restando il quantitativo annuo totale trattabile, in dipendenza delle effettive condizioni di mercato."

Tale margine di discrezione è ribadito nello Studio di Impatto Ambientale (pag. 25/44), lasciando un'ambiguità che, se non chiarita dalla Provincia in fase di autorizzazione, potrebbe generare limiti autorizzativi variabili e discrezionali.

In altre parole, nell'istanza non si richiede un'autorizzazione per quantitativi di rifiuti determinati, ma per quantitativi indefiniti e discrezionali, sulla base di mere convenienze aziendali. Chiaramente tale approccio, oltre che in insanabile contrasto con elementari principi di corretta pianificazione, tracciabilità e gestione dei rifiuti, rende la domanda praticamente irricevibile, a meno che l'Ente preposto non decida impropriamente e discrezionalmente di fissare quantità e limiti determinati e obiettivi, in sostituzione della ditta richiedente. Ciò vale a maggior ragione in quanto, tra i rifiuti per cui si richiederebbe un'ampia tolleranza nei limiti trattabili, vi sono anche rifiuti speciali e rifiuti pericolosi.

5. DIFFORMITA' DALL'ART. 22, COMMA 3. D.LGS 152/06. MANCATA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE DI LOCALIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, *"lo studio di impatto contiene almeno le seguenti informazioni:*



Associazione "Galatone Bene Comune" – via Gorizia 8 – Galatone (Le) – ass.galatonebenecomune@pec.it

.... (omissis) ...

- c) *una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;*

E' di tutta evidenza che il progetto non contenga alcuna indicazione sulle alternative di localizzazione e sull'alternativa zero. Ciò appare particolarmente grave in quanto con recente Determinazione n. 442 del 6.04.2022 la stessa Provincia di Lecce ha autorizzato (PAUR) un impianto di trasferimento RSU da 120 t/giorno nella zona industriale di Nardò-Galatone a favore della società Bianco Igiene Ambientale srl di Nardò, la stessa che ha subappaltato alla ditta Cave Marra Ecologia nell'ambito della stessa ARO Le6 il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni di Galatone e Neviano. **Non deve sfuggire il rischio che ad una corretta ed equilibrata localizzazione degli impianti al servizio del sistema di raccolta differenziata, subentrino localizzazioni scriteriate, determinate più da convenienze aziendali che da criteri di pubblico interesse.** Infatti c'è da chiedersi a ragione sulla base di quali criteri di corretta pianificazione e di rispetto dell'interesse pubblico si localizzino due impianti simili a distanza tra loro di pochi km, quando di tali impianti difetta l'intera provincia di Lecce. Ciò tra l'altro confligge in modo insanabile con principi fondamentali della gestione dei rifiuti, quali quelli di autosufficienza e di prossimità, contenuti nelle Direttive Europee e ripresi nella normativa nazionale locale. In particolare l'art. 182-bis del D.Lgs. 152/06 "Principi di autosufficienza e prossimità" prevede:

"1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;*
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica."

E' chiaro che la presenza di due impianti vicini comporterebbe un sovraccarico ambientale con localizzazioni non equilibrate in ambito provinciale, in difformità dai principi sopra enunciati, protrarrebbe la vita di un sito che ha mostrato storicamente (per le attività ivi svolte, per gli spazi ristretti, per la presenza di emergenze archeologiche, per la prossimità di residenze) di avere marcati caratteri di incompatibilità con il contesto.

Occorre notare che la presenza di alternative di localizzazione esclude, in presenza di vincoli contenuti nel PRGRU, la possibilità di deroghe nella prosecuzione dell'attività dell'impianto. Infatti l'art. 17, comma 5, del Piano precisa:



Associazione "Galatone Bene Comune" – via Gorizia 8 – Galatone (Le) – ass.galatonebenecomune@pec.it

*"5. Per gli impianti esistenti, in sede di rinnovo ovvero riesame dell'autorizzazione, e per le modifiche di impianti esistenti, in sede di rinnovo ovvero riesame dell'autorizzazione, l'autorità competente, acquisito il parere della Provincia di cui al comma 3, valutate le interazioni derivanti dalla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in relazione alla tipologia di criterio localizzativo escludente, **valutata l'assenza di alternative localizzative** e ponderati gli interessi pubblici sottesi alla prosecuzione dell'esercizio, con provvedimento motivato, può autorizzare in deroga definendo le prescrizioni finalizzate alla mitigazione delle criticità connesse al permanere dell'esercizio dell'impianto. L'assenza delle alternative localizzative deve essere valutata su una scala territoriale sovracomunale adeguatamente rapportata all'organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti su base regionale".*

Nella fattispecie, l'alternativa localizzativa chiaramente sussiste, o presso altra area nella disponibilità di Cave Marra nella stessa zona industriale (in corso Procedura di assoggettabilità a VIA in atto presso la stessa Provincia di Lecce), o - prioritariamente - d'intesa con l'appaltatore del servizio Bianco Igiene Ambientale presso area già autorizzata dalla stessa Provincia da destinarsi a stazione di trasferimento.

6. DIFFORMITA' DALL'ART. 15, COMMA 1, D.LGS 209/2003. MANCATA DEFINIZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO DELL'AREA.

La norma prescrive: *"Disposizioni transitorie e finali 1. Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un **piano** per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto."* Detto Piano risulta mancante, restando appena accennato in poche righe nella Relazione Tecnica (pagg. 38-39). A parere degli scriventi detto Piano deve essere disponibile contestualmente alla presentazione della domanda, e non solo nella fase di recupero, anche perché sui suoi contenuti dovrebbe fondarsi l'entità della fideiussione di garanzia di cui al punto successivo.

7. DIFFORMITA' DALL'ART. 208, COMMA 11 G) DEL D.LGS. 152/06. PRESTAZIONE DI GARANZIE FINANZIARIE

L'art. 208, comma 11, del D.Lgs. 152/06 recita:

"11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

... (omissis) ...

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto. "

Per evitare che una futura dismissione dell'impianto lasci una pesante eredità alla comunità in termini di costi per il ripristino dei luoghi e di bonifica, si ritiene doveroso verificare che il gestore dell'area abbia rilasciato idonee fideiussioni per l'attività fin qui svolte, nonché ulteriori



Associazione "Galatone Bene Comune" – via Gorizia 8 – Galatone (Le) – ass.galatonebenecomune@pec.it

garanzie in questa fase autorizzativa, avente l'obiettivo di incrementare sostanzialmente la capacità dello stabilimento e di conseguenza l'impatto e il degrado del territorio, nonché la portata ed il costo delle operazioni un giorno necessarie per il recupero dell'area.

8. VINCOLO ESCLUDENTE DEL PRGRU: COMPONENTI CULTURALI – INSEDIATIVE. TORRE MEGHA

L'area in esame è interessata per una superficie rilevante, come ammesso nella stessa Relazione Tecnica del proponente (pag. 6) dalla fascia di rispetto della Masseria Torre di Megha, importante torre-masseria, originario nucleo di difesa e centro di produzione agricola, che testimonia l'antica frequentazione dell'area come dimora stagionale di agricoltori e proprietari terrieri. Il vincolo è riportato nel PPTR come **"area di rispetto delle componenti culturali e insediative (6.3.1)"**. **Si noti come tale fascia di rispetto non interessa solo la cava adiacente l'insediamento, ma invade anche con una lingua di terreno per diversi metri la stessa area produttiva, oggetto di richiesta di modifica.**

9. VINCOLO ESCLUDENTE DEL PRGRU: STRADA A VALENZA PAESAGGISTICA. S.P. 47

In adiacenza all'insediamento scorre la S.P. 47 Galatone-Galatina, compresa nel PPTR approvato tra i **"componenti dei valori percettivi (6.3.2) – ulteriori contesti paesaggistici – strade a valenza paesaggistica"**. Tale incompatibilità risulterà ancora più grave e marcata con l'aumento di traffico veicolare conseguente all'incremento di capacità produttiva, accentuando la già insanabile incompatibilità tra il centro produttivo e le esigenze di tutela delle valenze paesaggistiche del contesto.

Si ricorda che la presenza di vincoli escludenti, ai sensi del PRGRU vigente, "esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata."

10. CONCLUSIONI

L'esame della proposta di potenziamento dell'impianto accentua il giudizio di sostanziale incompatibilità dell'insediamento con il contesto, caratterizzato da preziose valenze paesaggistiche, culturali e insediative.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si impone con sempre maggiore impellenza la delocalizzazione dell'impianto nella zona ASI di Galatone-Nardò, dove tra l'altro sono disponibili ampi spazi e dove la stessa Società dispone già di un insediamento di gestione dei rifiuti in esercizio. Tale opzione sarebbe coerente, tra l'altro, con le indicazioni del PPTR e con le prescrizioni del PRGRU e del PRGRS. La scrivente Associazione confida in tal senso che l'interesse pubblico prevalga sugli interessi aziendali.

Galatone Bene Comune

